



Comune di Garbagna

Piazza della Chiesa, n.° 4 - 15050 Garbagna
Provincia di Alessandria

Tel. 0131 - 877645 - Fax. 0131 - 877645 - P.I. - C.F. 00433800067 - E-Mail info@comune.garbagna.al.it

Determinazione SETTORE RAGIONERIA

n. 4 del 08.01.2020

Oggetto: **Diritti di Segreteria riscossi nel IV Trimestre 2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

*gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

*l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;

*il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;

*la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

Rilevato che:

*la conseguenza di tale iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

*a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come

sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

Considerato che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si sono configurati sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui "alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C", e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia 23.01.2017, Tribunale di Bergamo 29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017), secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Richiamata la pronuncia della Corte Conti, Sezione Autonomie n. 18/SEZAUT/2018/QMIG, Adunanza del 24 luglio 2018 che ha adottato il seguente principio giuridico: "In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali".

Dato atto che la Dr.ssa Gabriella Grosso (fascia B) richiede la corresponsione dei diritti di rogito per il quarto trimestre 2019 relativi ad atti rogati nel medesimo periodo, quale Segretario Comunale del Comune di Garbagna, Comune di classe IV privo di dirigenza;

Ricordato che:

- la nuova disciplina, introdotta dalla legge di conversione, si applica a partire dagli atti rogati dal 19 agosto 2014, con esclusione dei contratti rogati nel periodo 25/6/2014 – 18/8/2014;

- per i contratti successivi al 19 agosto 2014 trova applicazione il nuovo criterio di suddivisione con il solo tetto di 1/5 dello stipendio. In conclusione: - I diritti di segreteria sono attribuiti al 100% al segretario fino a concorrenza del quinto del suo "stipendio in godimento";

- raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del Comune;

Preso atto che i contratti rogati dalla Dr.ssa Gabriella Grosso nel quarto trimestre 2019 sono i seguenti:

- Rep. n. 506 del 28/10/2019 € 530,14;

Dato atto che dalla somma di € 530,14 vanno scorporati gli oneri riflessi pari al 23,8% (Corte dei Conti Sez. Autonomie n. delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG), mentre l'IRAP sui diritti di rogito del segretario comunale deve essere posta integralmente a carico del comune e non dell'Ufficiale rogante in quanto l'art. 3, comma 1, lett. e-bis) del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 individua tra i soggetti passivi dell'IRAP solo la P.A. e non i dipendenti pubblici (Tribunale di Busto Arsizio, n. 446/2017; conf. Trib. Parma n. 250 del 26 ottobre 2017, Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008);

Richiamato il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, che all'art. 10, rubricato "Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria", espressamente dispone:

Considerato che l'agente contabile Guglielmone Pietro ha rendicontato con il "Riepilogo dei movimenti di cassa" all'uopo predisposto dal quale risulta l'ammontare dei diritti anagrafici riscossi nel IV trimestre 2019;

Dato atto che nel corso del IV trimestre 2019 sono stati riscossi diritti di segreteria per un ammontare pari ad €. 917,07 così suddivisi:

Progres.	€uro	causale
1	13,78	Diritti segreteria su certificati e C.I. soggetti a riparto (di spettanza al Comune)
2	87,72	Diritto fisso su carte identità (di spettanza al Comune)
3	285,43	Diritto fisso su carte identità (di spettanza al Ministero)
2	530,14	Diritti di rogito (di spettanza al Segretario comprensivi di Ex cpdel 23,80)
Totale	917,07	

Visti i parere favorevoli espressi sul presente atto ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari in materia di Controllo Interno e del vigente TUEL;

D E T E R M I N A

di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Garbagna nel quarto trimestre 2019 al Segretario comunale dott.ssa Grosso Gabriella nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

di dare atto che nel Comune di Garbagna non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si è verificato con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata (Invorio, Borghetto di Borbera, Frascaro);

di verificare altresì che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Garbagna, sommato a quelli riscossi dagli altri comuni convenzionati, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

di dare atto che nel periodo che qui rileva, dal 1/10/2019 al 31/12/2019, sono stati incassati € 530,14 per diritti di rogito;

di prendere atto che, i diritti di rogito riscossi nel periodo sopraindicato per un importo al lordo dei contributi previdenziali pari al 23,8% da scorporare (Corte dei Conti Sez. Autonomie n. delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG) saranno liquidati in toto al Segretario comunale dott.ssa Grosso Gabriella non appena ci sarà comunicato il contenimento nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;

di procedere alla luce delle osservazioni formulate in premessa, e dopo aver acquisto la dichiarazione da parte del Segretario di contenimento dell'importo, di cui sopra, nel limite di un quinto dello stipendio, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito relativi al quarto trimestre 2019 al Segretario dott.ssa Grosso Gabriella per l'importo di € 428,22 oltre a € 101,92 di Ex cpdel da versare allo Stato;

di prendere atto che l'IRAP pari a € 36,40, avendonatura tributaria non puo' che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008, dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017 e dal Tribunale di Busto Arsizio 446/2017;

di dare atto che la spesa complessiva di € 566,54,comprensiva di contributi previdenziali (23,80%) oltre IRAP (8,5%) trovano imputazione al bilancio 2019 come segue:

cap. 10120105 per € 428,22 quota al Segretario Comunale

cap. 10120105 per € 101,92 quota ex cpdel 23,80% daversare allo Stato

cap. 10120701 per € 36,40 quota IRAP a totale carico del Comune

Di approvare l'elenco dei diritti di segreteria riscossi in questo Comune nel **IV trimestre 2019**, di cui sopra;

Di dare atto che i diritto fisso di spettanza al Ministero dell'Interno, con cadenza quindicinale, è stato versato nei modi all'uopo stabiliti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Canevaro Alessandra)

- Parere favorevole di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni;
- Parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni.

Garbagna, lì 08.01.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Canevaro Alessandra)